

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 1**

*(Finalità)*

**1.** L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

**2.** Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

**2 bis.** Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.

**2 ter.** In relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, la Regione persegue la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" anche in relazione al procedimento amministrativo, promuovendo la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**3.** In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

**a)** la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;

**b)** la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;

**c)** la riduzione dei termini dei procedimenti;

**d)** la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

**e)** la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;

**f)** il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;

**g)** lo snellimento della documentazione amministrativa.

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**2** Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**3** Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**4** Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**5** Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018